



Il ruolo del Ricercatore nell'ordinamento Universitario vigente

*IL QUADRO LEGISLATIVO SUI COMPITI DEI
RICERCATORI UNIVERSITARI*

Napoli, 30 settembre 2010 - Antonino Squillace

Le origini ...

Il ruolo dei ricercatori universitari venne istituito con il DPR 382/80.

Per quel che riguarda i compiti dei ricercatori universitari le leggi successive al DPR 382 hanno sostanzialmente modificato i soli compiti didattici dei ricercatori intervenendo quindi solo di riflesso sull'attività di ricerca.

In ordine cronologico, dopo il DPR 382, si sono succedute le seguenti leggi:

- Legge 158/1987
- Legge 341/1990
- Legge 236/1995
- Legge 004/1999
- Legge 230/2005 (Moratti)

DPR 382 del 1980

Art. 32. Compiti dei ricercatori universitari

I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali.

Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle connesse attività tutoriali.

I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale.

Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario secondo modalità definite dal consiglio del corso di laurea e d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali.

Possono altresì partecipare alle commissioni d'esame di profitto come cultori della materia.

Per le funzioni didattiche il ricercatore è tenuto ad un impegno per non più di 250 ore annue annotate dal ricercatore medesimo in apposito registro. Il ricercatore è inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le attività collegiali negli Atenei, ove investito della relativa rappresentanza.

Le predette modalità sono definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea, per quanto concerne le attività didattiche, e, per quanto concerne la ricerca scientifica e l'accesso ai relativi fondi, dal Dipartimento ...

DPR 382 del 1980

Art. 34. Disciplina dello stato giuridico dei ricercatori universitari

1. Fino a quando non si sarà provveduto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 , lo stato giuridico dei ricercatori universitari è disciplinato ...

... sono 30 anni che attendiamo di sapere qual è il nostro stato giuridico!!!

... passano 7 anni ...

Legge 158 del 1987

Art. 1 comma 2

I ricercatori confermati possono optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito; il limite massimo di impegno per l'attività didattica previsto dall'articolo 32 del DPR 11 luglio 1980, n. 382, è portato rispettivamente a 350 ore e 200 ore.

... passano altri 3 anni ...

Legge 341 del 1990

Art. 12. Attività di docenza

3. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.

4. I ricercatori possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea.

Legge 341 del 1990

Art. 15. Inquadramento dei professori di ruolo e dei ricercatori

1. I professori di ruolo e i ricercatori vengono inquadrati, ai fini delle funzioni didattiche, nei settori scientifico-disciplinari definiti ai sensi dell'articolo 14.
2. L'attribuzione dei compiti didattici avviene, sentiti gli interessati, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche.
3. I professori di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la responsabilità didattica del corso di cui sono titolari, ovvero, con il loro consenso, assumono la responsabilità di altro corso loro attribuito dal consiglio di facoltà.

La 341 ha quindi consentito ai ricercatori di assumere la piena responsabilità di corsi ufficiali di insegnamento entro il limite massimo di impegno orario ed ha introdotto per i ricercatori modalità di inquadramento e di attribuzione dei compiti didattici identiche a quelle vigenti per i professori.

La funzione didattica dei ricercatori dopo la 341 è così delineata:

svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni, assistenza agli studenti, partecipazione a pieno titolo alle commissioni degli esami di profitto e di laurea, in qualità di relatore.

... passano altri 9 anni ...

Legge 4 del 1999

Art. 1 comma 11

Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, come da ultimo sostituito dall'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341, è abrogato.

All'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai commi 1, 3, 4 e 6, nonché al primo periodo del primo comma del citato articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la parola "confermati" è soppressa.

In pratica la legge estende le mansioni didattiche dei ricercatori confermati ai ricercatori non confermati, così come già previsto per ordinari e associati. La stessa legge abolisce la precedenza di ordinari e associati rispetto ai ricercatori nell'assegnazione delle supplenze.

In sostanza, per quanto attiene la didattica frontale, i ricercatori sono ormai paragonabili ai professori, e questo aspetto viene enfatizzato dal riordino del sistema universitario che, con il famigerato “3 + 2” (declinato nei suoi principali ordinamenti: 509 e 270) richiede un corpo docente sempre più consistente.

Nel 2005, a 25 anni dalla 382, ancora in attesa della definizione di uno stato giuridico, arriva la Moratti ...

Legge 230 del 2005

Art. 1 comma 11

Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli. Lo stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata dell'incarico, ai ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi siano affidati corsi o moduli curriculari.

Si è in questo modo tentato di dare una risposta alle aspettative di riconoscimento di un ruolo docente effettivamente svolto dai ricercatori.

Ma allora i ricercatori servono o non servono?

Legge 230 del 2005

Art. 1 comma 22

A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5 sono abrogati l'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

Relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento le procedure in atto alla predetta data.

Evidentemente no! Se viene sancita la messa ad esaurimento del ruolo dei Ricercatori a Tempo Indeterminato.

Ma il sistema di formazione italiana funziona
oppure no?

... e i ricercatori italiani sono bravi oppure no?

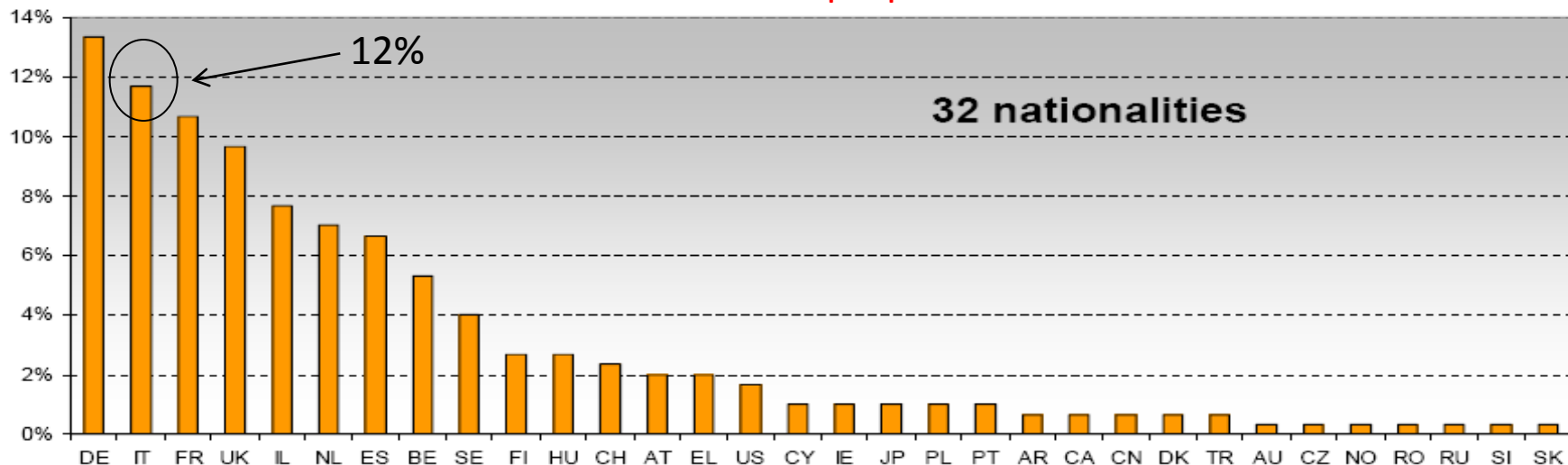
Contributi europei per giovani ricercatori

Fonte European Research Council
per Starting Grant competition

Nationality of the PIs

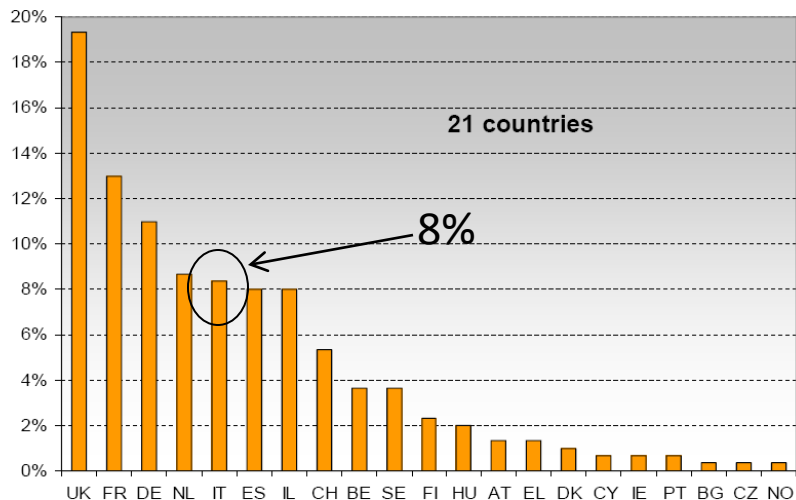
Percentage of PIs by nationality

Nazionalità dei vincitori proponenti



Nazionalità delle istituzioni vincitrici ospitanti

Percentage of grants by country of host institution



I giovani Ricercatori italiani vincono le competizioni europee, a dimostrazione del fatto che il sistema di formazione funziona ancora.... Poi purtroppo sono costretti a svolgere le loro ricerche in Istituzioni Estere.

Ed arriviamo finalmente ai nostri giorni, sono passati 30 anni dalla 382, di stato giuridico neanche l'ombra, ma in compenso arriva il DDL (Gelmini):

NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ, DI PERSONALE ACCADEMICO E RECLUTAMENTO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER INCENTIVARE LA QUALITÀ E L'EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

... iniziando a leggere l'ultimo capoverso del DDL:

Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Questo mina all'origine ogni possibile programmazione rendendo impraticabile la transizione al nuovo regime di reclutamento ed avanzamento di carriera, con drammatiche conseguenze proprio sui ricercatori e sugli aspiranti ricercatori, oggi precari.

Tutto questo si innesta nell'attuale quadro finanziario e normativo:

Decreto Legge 31/05/10, n. 78

- Blocco del turn-over per le Università “non virtuose” (al 50% per Università “virtuose” sotto il tetto del 90%)
- Spesa per personale a tempo determinato e co-co-co: -50% rispetto a 2009
- Sospensione rinnovi contrattuali (personale Tecnico Amministrativo)
- Abolizione degli scatti biennali degli stipendi di ricercatori e professori per 2011-2012-2013, senza futuri recuperi
- Abolizione adeguamenti ISTAT per 2011-2013, senza futuri recuperi
- Pagamento differito della liquidazione e frazionamento in 3 anni

Cui si aggiunge il vincolo sulla destinazione dei fondi disponibili:

- Almeno il 60% destinato all'assunzione di Ricercatori
- Al massimo il 10% per la chiamata di Professori Ordinari

Il tutto da inquadrarsi nei pesanti tagli decretati dalla L. 133 del 2008:

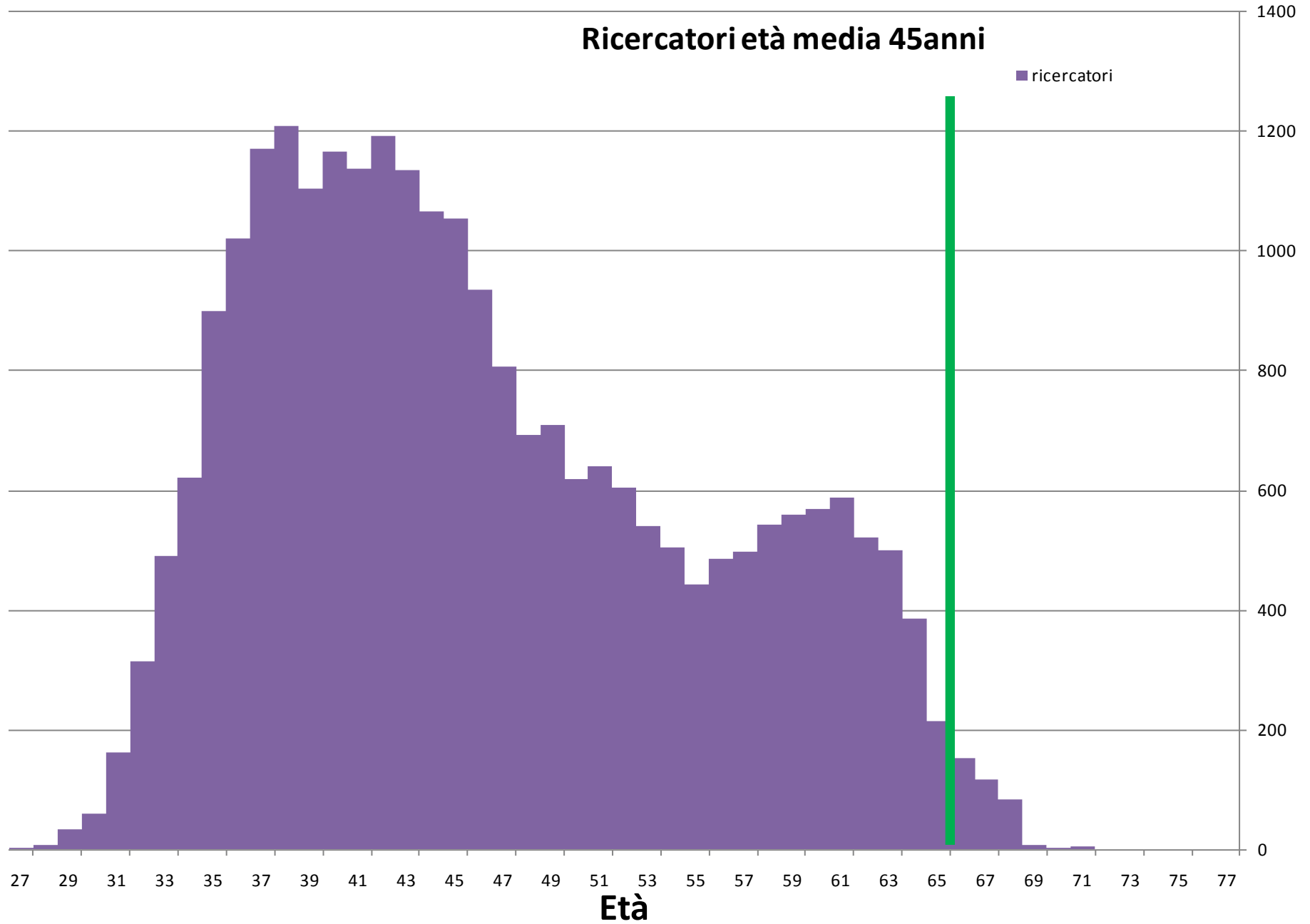
FFO: 2009 7.5 miliardi di € → 2011 6.1 miliardi di €

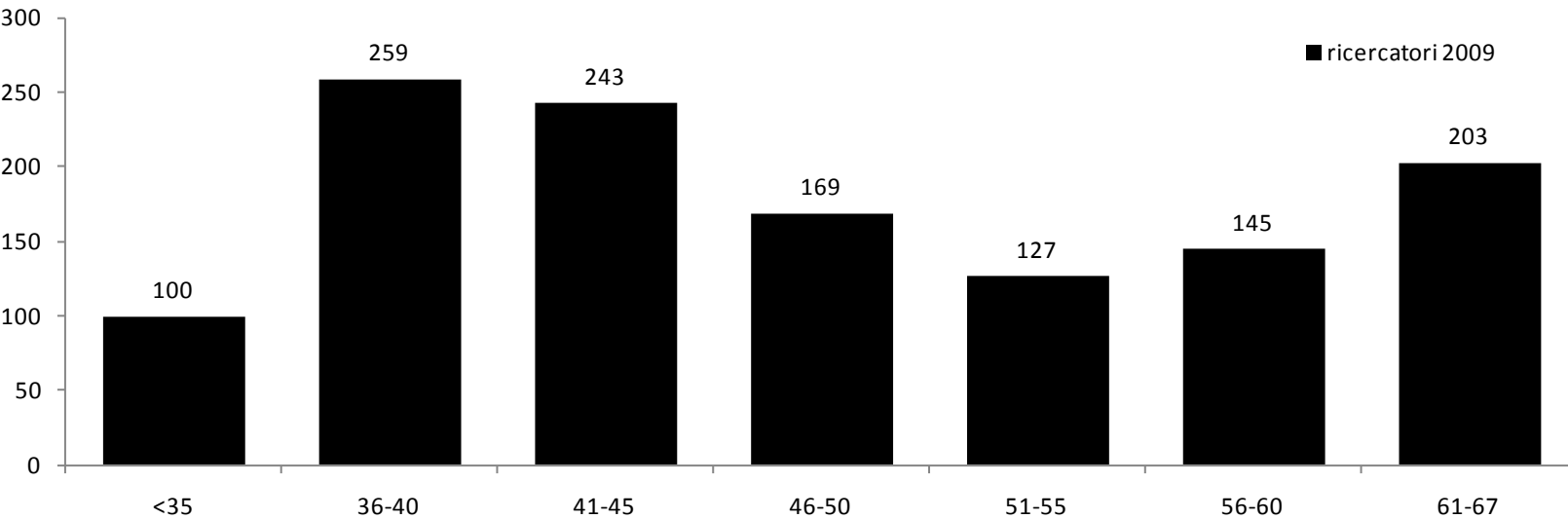
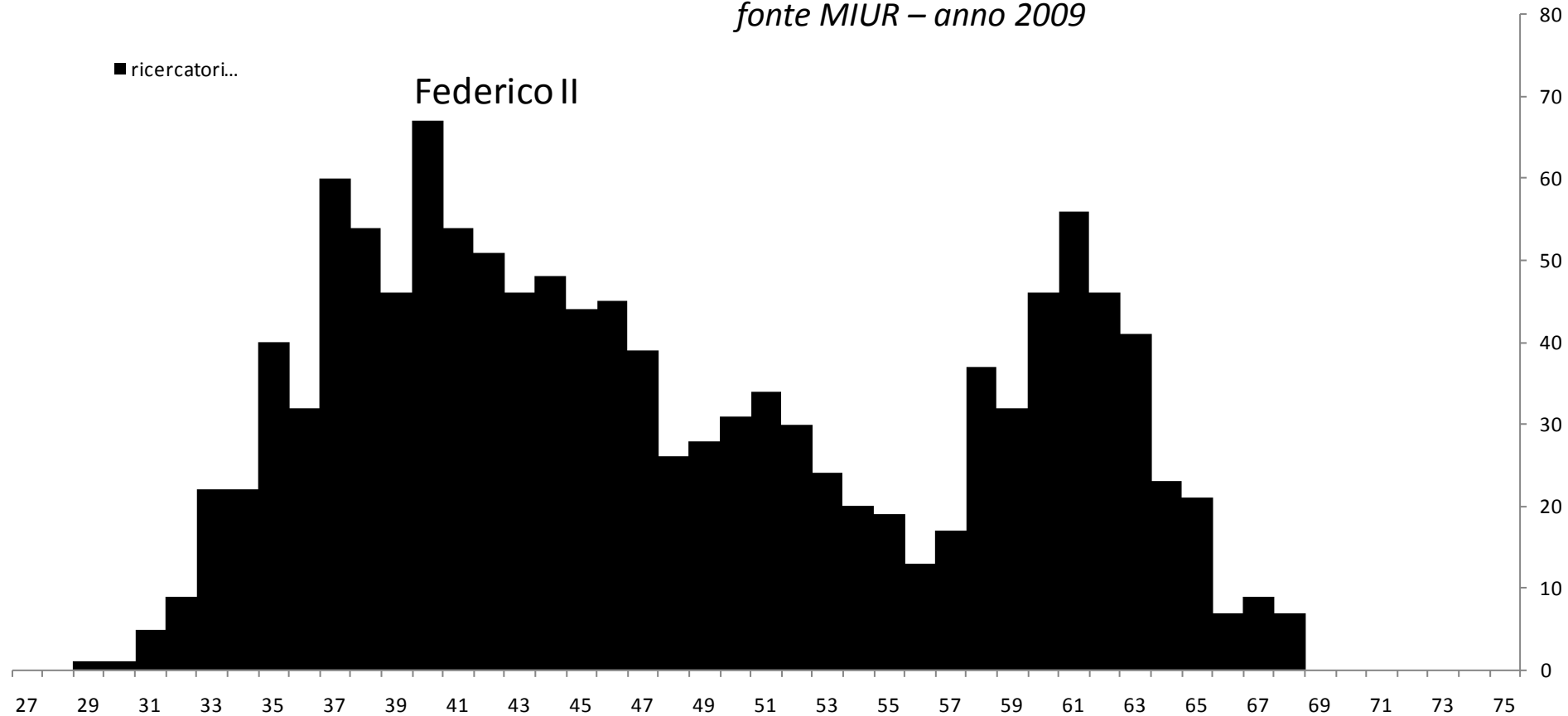
Effetto dei blocchi sullo stipendio dei Professori Ordinari *(fonte Sole24ore)*

Posizione stipendiale	Retribuzione attuale		Mancati aumenti annui lordi				% mancati aumenti (max)
	Lordo annuo	Netto mensile*	Incremento automatico	Scatti***		Totale	
				Min	Max		
ORDINARI							
Non confermati							
1	55.137	2.622	3.319	899	3.219	6.538	11,9
2	56.035	2.660	3.373	2.320	6.714	10.087	18,0
Confermati							
	58.356	2.757	3.513	4.393	7.511	11.024	18,9
2	62.749	2.941	3.777	3.117	7.511	11.288	18,0
3	65.866	3.065	3.965	4.393	7.511	11.476	17,4
4	70.260	3.241	4.230	3.117	7.511	11.740	16,7
5	73.377	3.365	4.417	4.393	8.787	13.204	18,0
6	77.770	3.542	4.682	4.393	7.853	12.535	16,1
7	82.164	3.718	4.946	3.460	6.920	11.866	14,4
8	85.624	3.855	5.155	3.460	6.920	12.075	14,1
9	89.084	3.988	5.363	3.460	6.920	12.283	13,8
10	92.544	4.121	5.571	3.460	6.920	** 12.618	13,6
11	96.004	4.254	5.779	3.460	6.920	** 13.000	13,5
12	99.464	4.388	5.988	3.460	6.920	** 13.381	13,5
13	102.924	4.520	6.196	3.460	6.920	** 13.762	13,4
14	106.384	4.651	6.404	3.460	3.460	** 10.684	10,0
15	109.844	4.781	6.613	—	0	** 7.605	6,91

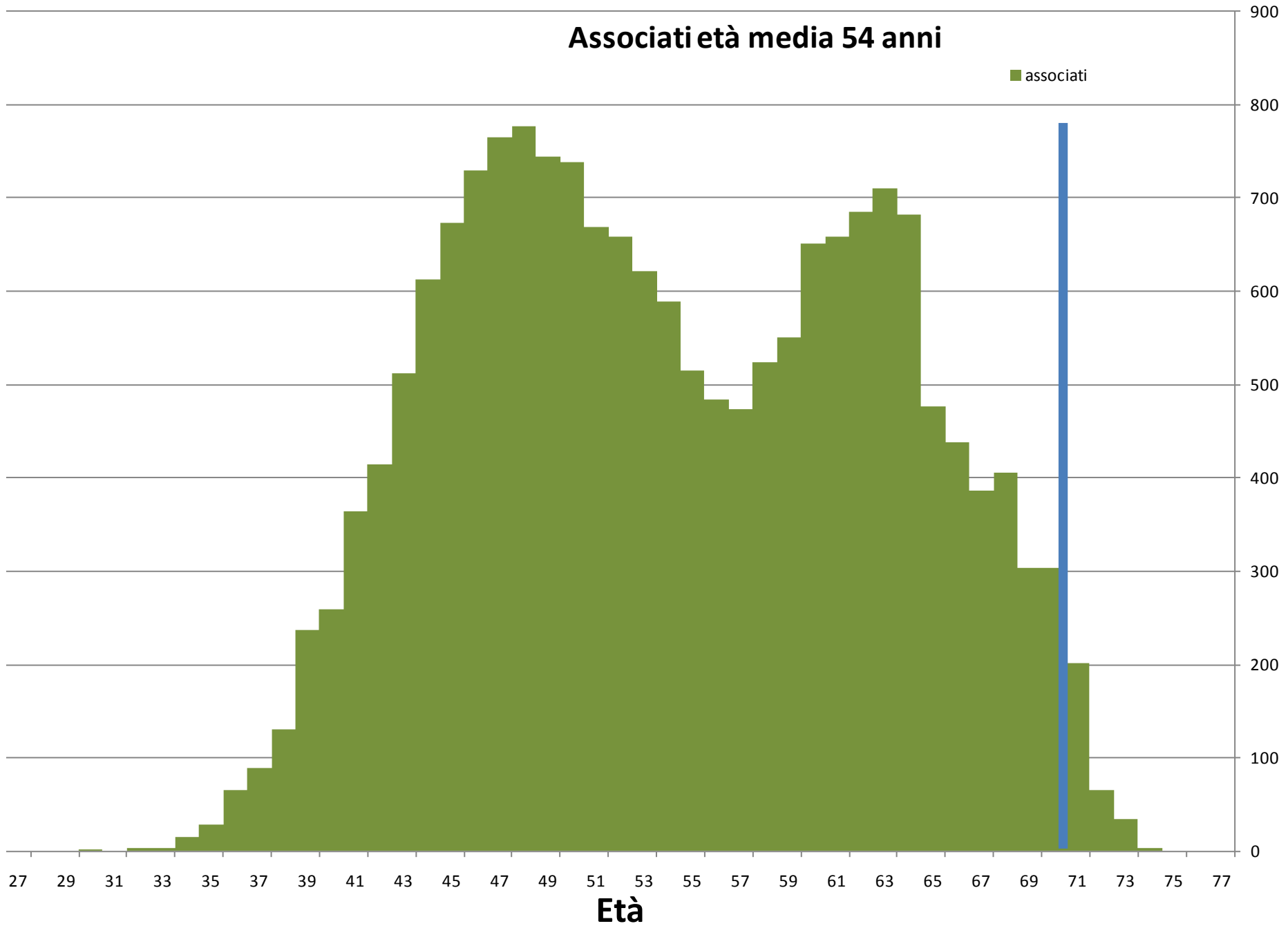
Effetto dei blocchi sullo stipendio dei Ricercatori *(fonte Sole24ore)*

RICERCATORI							
Non confermati							
1	23.412	1.207	1.409	5.802	6.249	7.659	32,7
2	29.214	1.511	1.759	447	4.638	6.397	21,9
3	29.661	1.534	1.786	4.191	6.398	8.183	27,61
Confermati							
1	33.852	1.725	2.038	2.207	3.788	5.826	17,2
2	36.059	1.819	2.171	1.581	3.788	5.958	16,5
3	37.640	1.886	2.266	2.207	3.788	6.054	16,1
4	39.846	1.980	2.399	1.581	3.788	6.186	15,5
5	41.427	2.047	2.494	2.207	4.413	6.907	16,7
6	43.634	2.138	2.627	2.207	3.962	6.588	15,1
7	45.841	2.231	2.760	1.755	3.510	6.270	13,7
8	47.596	2.304	2.865	1.755	3.510	6.375	13,4
9	49.351	2.378	2.971	1.755	3.510	6.481	13,1
10	51.106	2.451	3.077	1.755	3.510	6.587	12,9
11	52.861	2.525	3.182	1.755	3.510	6.692	12,7
12	54.616	2.598	3.288	1.755	3.510	6.798	12,4
13	56.371	2.670	3.394	1.755	3.510	6.904	12,2
14	58.126	2.742	3.499	1.755	1.755	5.254	9,0
15	59.881	2.815	3.605	—	0	3.605	6,01



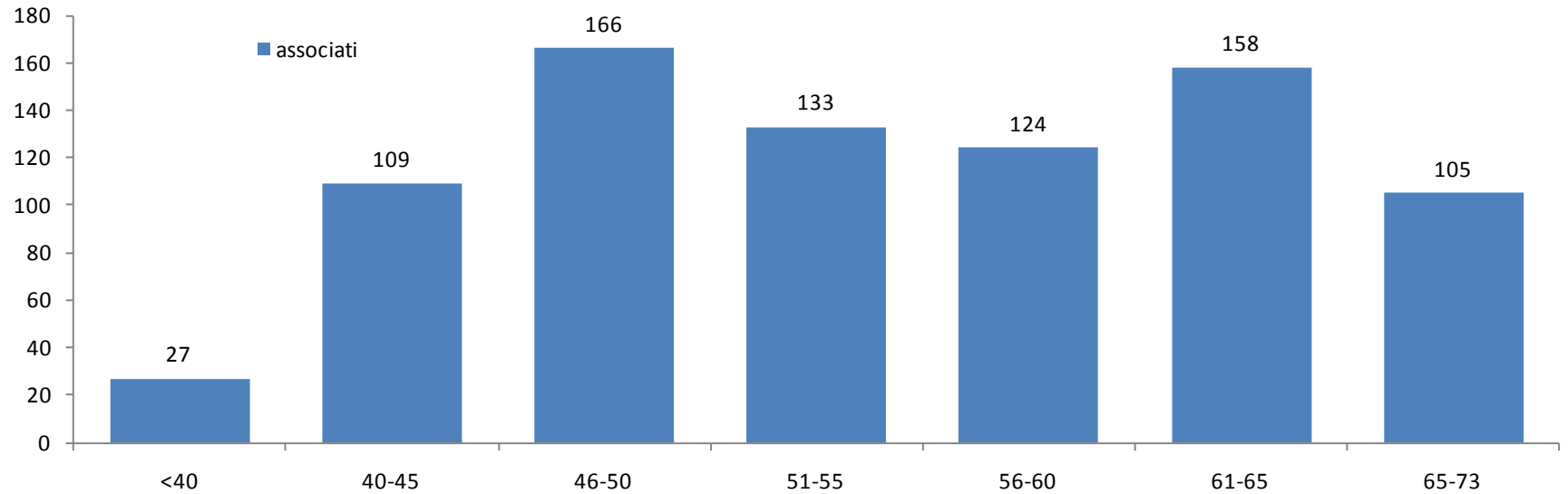
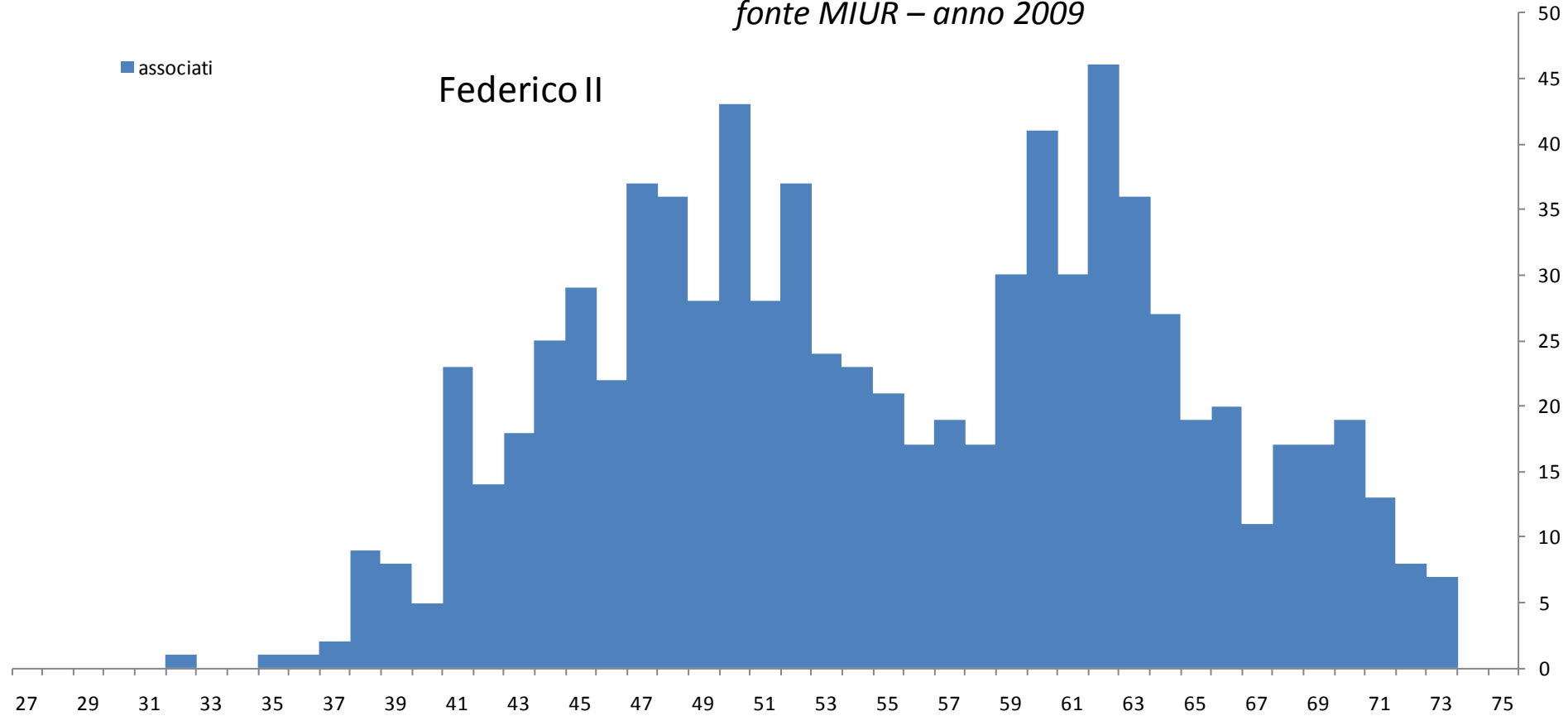


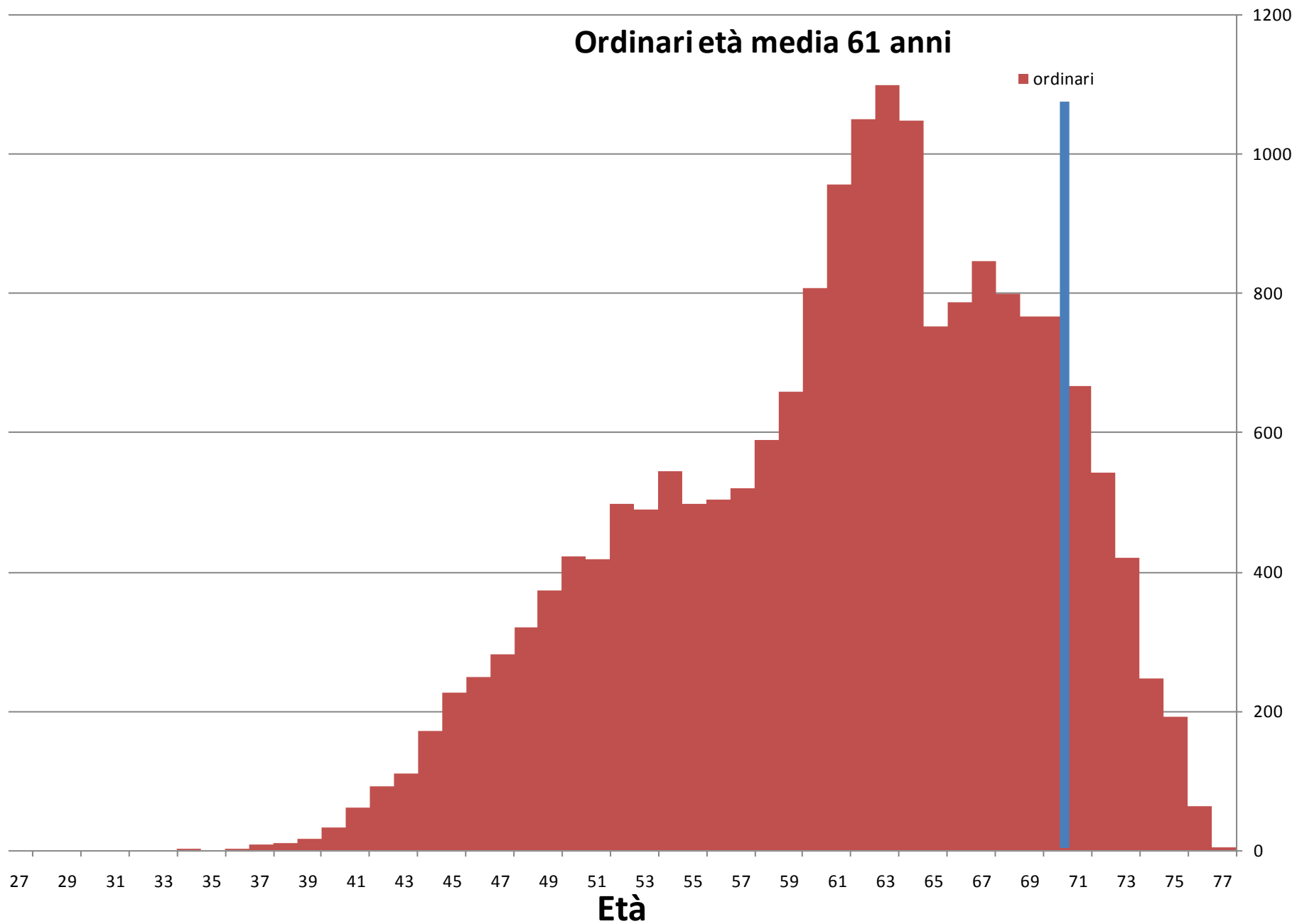
Associati età media 54 anni



■ associati

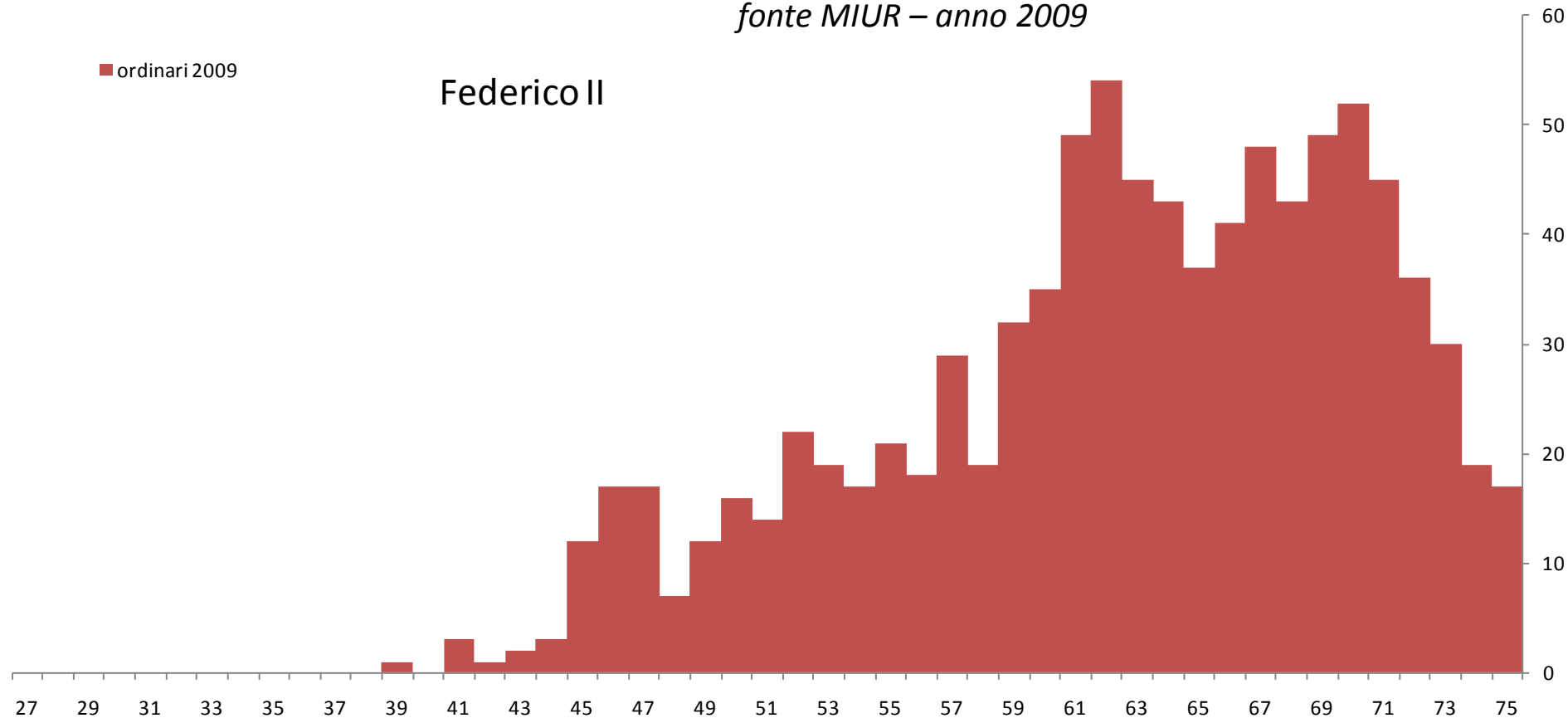
Federico II



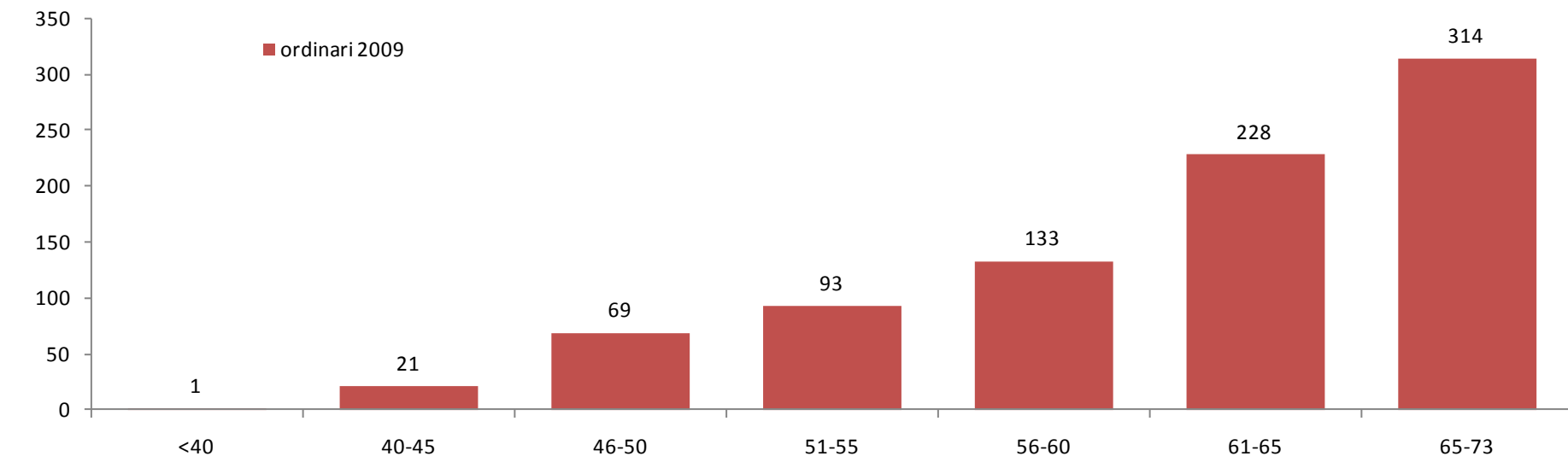


ordinari 2009

Federico II



ordinari 2009



Effetto combinato di tutto quanto detto:

Depauperamento del corpo docente dovuto alla notevole difficoltà a sostituire i docenti pensionati



Diritto allo studio:

- Numero programmato
- Numero chiuso

(D.M. 17/2010 - Requisiti necessari dei CdS)

**“... non capisco perché i ricercatori
stanno scioperando ...”**

On. Mariastella Gelmini
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca